



# COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **10**      Data: **30/03/2017**

**OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO TARI INTERNALIZZATA - APPROVAZIONE DI MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Il giorno 30/03/2017 alle ore 20:45, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	PANTOLI PIER LUIGI	S
BACCHI CRISTINA	S	COVERI FABRIZIO	S
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE	S	ZUCCHI PAOLA	S
FABBRI FABIO	S	BRAVACCINI SARA	G
MAGLIONI MADDALENA	S		
PETRINI PAOLO	S		
MERCURIALI GLAUCO	S		
GHETTI LUCA	S		
GALASSI MARINELLA	S		
			TOTALE PRESENTI 12

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **MERCURIALI GLAUCO**, **COVERI FABRIZIO**, **CAPPELLI ANDREA EMMANUELE**.

Sono presenti gli Assessori: **CICOGNANI VITTORIO**, **VALLICELLI ANNA**.

**Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.**

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera C.C. n. 46 del 30/07/2015 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI);

Rilevata la necessità di apportare modifiche al suddetto regolamento - oltre che per superare alcune problematiche a favore di una maggior trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare - anche al fine di dare pronta regolamentazione ed attuazione alle recenti novità in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, con particolare riferimento all'art.3 della L.R. Emilia-Romagna n.16 del 05/10/2015, dell'art.36 c.1 L. 28 dicembre 2015 n.221 (che ha introdotto, all'art.1 comma 659 della L.147/13, la nuova previsione di cui alla lett.e-bis) e dell'art.17 c.1 L.19 agosto 2016 n.166 (che ha aggiunto un nuovo periodo in calce all'art.1 comma 652 della L.147/13);

In particolare, risulta opportuno intervenire sui seguenti articoli:

### **A) Articolo 7 - Riduzione del Tributo**

Viene aggiunto il **comma 6**, per esplicitare la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione;

### **B) Articolo 8 - Riduzione di Superficie Per Produzione di Rifiuti Speciali**

Al comma 1) viene aggiunta la lettera o); la tabella viene integrata dalla previsione di una nuova tipologia di attività ("altre attività di tipo industriale produttive di rifiuti non assimilati/non assimilabili diversi, per tipologia, da quelli tipici delle altre attività elencate") e correlata percentuale di agevolazione, individuata nella misura del 15% in quanto destinata ad inglobare in via residuale casistiche marginali non agevolabili - nemmeno per analogia - con l'applicazione delle più elevate percentuali previste per le altre tipologie di attività;

### **C) Articolo 11 - Categorie di Utenza**

Nel comma 2) viene modificata la lettera b) e aggiunta la lettera c) per introdurre la possibilità di applicazione delle riduzioni richieste all'interno della dichiarazione con le tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione, ed esplicitare il corretto regime tariffario delle cantine non pertinenziali ad abitazione possedute da utenti domestici;

### **D) Articolo 15 - Dichiarazione**

Viene modificato il comma 8) per allineare le tempistiche previste per la presentazione della denuncia di subentro e/o cessazione da parte degli eredi con le tempistiche previste dal comma 2 del medesimo articolo;

### **E) Articolo 10bis - Agevolazioni "Antispreco" (Art. 1 Commi 652 e 659 L. 147/13)**

Introduzione di un nuovo art.10bis destinato a prevedere, disciplinare e dare operativa attuazione a speciali riduzioni TARI destinate ad utenze non domestiche impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui alla sopra richiamata normativa statale e regionale (art.1 commi 652 e 569 L.147/13 e art.3 L.R. Emilia-Romagna n.16/15). In particolare, l'art.17 della L.166/16 interviene ad integrare la previgente formulazione dell'art.1 comma 652 della L.147/13 disponendo testualmente: *"Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."*

Questi, in sintesi, i relativi requisiti imposti dalla legge e sulla cui base dettare la relativa disciplina regolamentare ex art.52 D-Lgs.446/97:

- agevolabili solo le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari; non risultano espressamente agevolabili, per converso, gli operatori che svolgano attività di trasformazione, confezionamento, somministrazione (di cui alla definizione di "operatore del settore alimentare" dettata dall'art.2 lett.a della L.166/16);
- l'agevolazione deve essere correlata alla cessione (diretta o indiretta) a titolo gratuito di beni alimentari, oggettivamente documentata. Per coerenza e sistematicità occorre a tal fine rifarsi al concetto di "donazione" di cui all'art.2 lett.e) della L.166/16, definita appunto cessione di beni titolo gratuito, ma in relazione alla quale tuttavia - giusto quanto disposto dal successivo art.18 - non sono previste né la necessità di forma scritta, né l'applicazione delle norme del titolo V del Libro II del Codice Civile.

Sulla "oggettiva documentabilità" della cessione appare ipotizzabile - in considerazione della probabile coincidenza delle relative fattispecie agevolative ed al fine di evitare ridondanze ed aggravii procedurali- documentare al Comune la cessione sulla base della medesima documentazione che donante e donatario devono presentare ai fini delle imposte sui redditi e IVA. Infatti ai sensi dell'art.16 L.166/16 il donante deve comunicare le cessioni telematicamente (e **dettagliatamente**: data, ora, luogo di inizio trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita) alla GdF o all'AdE entro la fine del mese a cui si riferiscono; facoltativa la comunicazione in caso di cessioni per importi inferiori a 15000 euro e di prodotti (per singola cessione mensile), mentre restano escluse da quest'obbligo le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili. Il beneficiario della donazione è da parte sua tenuto a predisporre e consegnare al cedente una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni attestandone l'uso per fini istituzionali. Lo stesso art.16 c.2 prevede un apposito provvedimento del Direttore dell'AdE sulle modalità telematiche necessarie alla **comunicazione**. Comunicazione che, ai sensi del successivo comma 4, è valida anche ai fini dell'applicazione dell'art.6 comma 15 della l.133/99;

- i beni alimentari ceduti devono essere destinati agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale; per coerenza e sistematicità si ritiene che:
  - a) la categoria dei possibili "donatari" sia riconducibile alla definizione di cui all'art.2 lett.b) della stessa L.166/16;
  - b) i "beni alimentari ceduti" debbano essere ricondotti- nonostante la norma non ne faccia espresso riferimento- al concetto di "eccedenza alimentare" di cui alla definizione dell'art.2 lett.c della L.166/16;
- l'agevolazione regolamentabile dal comune deve essere proporzionale alla quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione (non deve infatti trattarsi di "rifiuti");

Alla luce del suddetto quadro, con il suddetto articolo 10 bis vengono specificatamente regolamentati:

- 1) requisiti di accesso in relazione ai mq di superficie: in considerazione delle peculiarità concrete del fenomeno e nella ricerca di un ragionevole equilibrio tra funzione promozionale della scontistica in oggetto e relativi oneri di gestione e controllo, si prevede (quanto meno in questa prima fase) di limitare l'accesso a questo tipo di agevolazione ad attività esercitate su almeno 200mq di superficie totale a disposizione;
- 2) modalità di applicazione della scontistica (a consuntivo, con previsione di una % massima di sconto) legata al peso totale di prodotto donato e quindi non avviato a smaltimento, sulla scorta di idonea documentazione (come ad esempio quella prevista dalla stessa L.166/16 all'art.15);

Dette agevolazioni, nel rispetto dei principi di legge in materia, trovano applicazione a decorrere dal 1/1/2017 e finanziamento sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi);

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- la L.R.16/15;
- l'art.1 commi 652 e 659 così come novellati rispettivamente dalla L.166/2016 e L.221/2015;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 1 del 09/03/2017, conservato agli atti del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

**Preso atto che:**

• a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

• che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione Consiliare permanente n. 1 "BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI" in seduta del **29/03/2017**;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub "C";

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato sub "C" a questo atto;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

1. **DI APPROVARE** le modifiche al "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera n. 46 del 30/07/2015) di cui **all'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.
2. **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta **nell'allegato B**.
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni espresse in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2017.

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. sub "C",

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.**

**ALL.A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 30/03/2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Maria Pia Baroni**



**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA N. 46 DEL 30/07/2015 CON PREVISIONI ANCHE DI AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO"**

**A)**

**(modifiche all'art.7)**

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<p><b>ARTICOLO 7</b></p> <p><b>RIDUZIONI DEL TRIBUTO</b></p> <p>1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del <b>60%</b> se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.</p> <p>3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è</p>	<p><b>ARTICOLO 7</b></p> <p><b>RIDUZIONI DEL TRIBUTO</b></p> <p>1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.</p> <p>2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del <b>60%</b> se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.</p> <p>3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è</p>

ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**

c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;

d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di **210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;

e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo

ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:

a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**

c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;

d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di **210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;

e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo

e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del **30%**.

- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del **30%**.

- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

- 6) Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.



B)

(modifiche all'art.8)

TESTO VIGENTE

PROPOSTA DI MODIFICA

## ARTICOLO 8

### RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
- b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- e) laboratori di analisi: 10%
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- j) Cantieri Navali: 15%
- k) Marmisti: 15%
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%

## ARTICOLO 8

### RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
- b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
- c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
- d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
- e) laboratori di analisi: 10%
- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%
- h) Falegnamerie e vetrerie: 10%
- i) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 15%
- j) Cantieri Navali: 15%
- k) Marmisti: 15%
- l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%

m) Metalmeccaniche: 25%

n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato A).

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie

m) Metalmeccaniche: 25%

n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

o) Altre attività di tipo industriale produttive di rifiuto speciale non assimilato/non assimilabile diverso da quello riconducibile alle sopraelencate tipologie di attività. 15%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato A).

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,

<p>di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo <b>contestualmente</b> contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</li> </ul>	<p>indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo <b>contestualmente</b> contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</li> </ul>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>C)</b> <b>(modifiche all'art.11)</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>TESTO VIGENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TESTO MODIFICATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CATEGORIE DI UTENZA</b></p> <p>1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.</p> <p>2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p> <p>a) <b>domestiche residenti</b>; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CATEGORIE DI UTENZA</b></p> <p>1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.</p> <p>2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p> <p>a) <b>domestiche residenti</b>; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze</p>

domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti **anagraficamente** e tenute a disposizione degli stessi dopo aver

domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti **anagraficamente** e tenute a disposizione degli stessi dopo aver

trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N.
------------	----

trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N.
------------	----

	OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria

	OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

**Il numero degli occupanti così dichiarato dal contribuente decorrerà dalla data della presentazione della dichiarazione.**

**Se il suddetto numero degli occupanti viene dichiarato contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrerà dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.**

**c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenza.**

**In caso di cantine, autorimesse non**

corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10

pertinenziali e adibite ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

- 3) Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia



	superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10 .

**D)**

**(modifiche all'art.15)**

**TESTO VIGENTE**

**PROPOSTA DI MODIFICA**

**ARTICOLO 15**  
**DICHIARAZIONE**

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo

**ARTICOLO 15**  
**DICHIARAZIONE**

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo

fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si

fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si



<p>tratta di soggetti residenti.</p> <p>7) In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione.</p> <p>8) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.</p>	<p>tratta di soggetti residenti.</p> <p>7) In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione.</p> <p>8) <b><u>Nel caso di decesso del contribuente. i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il termine di cui al precedente comma 2.</u></b></p>
---	--

<p>E) (nuovo art.10 bis )</p>	
<p><b>1. Dopo l'art.10 è inserito il nuovo articolo 10bis</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTA</b></p> <p>Art. 10-bis</p>
	<p><b>AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)</b></p> <p><b>1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/13, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.</b></p> <p><b>2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1</b></p>

fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si

fax con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si

comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.

**3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.**

**4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:**

- a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 200mq;**
- b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta - indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.**

**5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 20% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.**